

A.S. 1874-A

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

PRINCIPALI MISURE AGRICOLE CAPO VI

Si riporta di seguito una lettura delle principali misure agricole contenute all'interno del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("Decreto rilancio"), così come modificato nel corso dell'esame parlamentare in sede referente presso la V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

A titolo informativo si segnala che la numerazione degli articoli citati corrisponde a quella contenuta all'interno del Testo base licenziato in Commissione Bilancio (A.C. 2500-A) ed approvato dall'Aula di Montecitorio. Lo stesso testo è attualmente all'esame del Senato della Repubblica.

Al comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura è dedicato il **Capo VI** del provvedimento che contiene gli articoli che vanno dal n. 222 al n.226.

Articolo 222.

Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Le disposizioni contenute nel testo originario del decreto legge e che prevedevano un Fondo di emergenza generale con una dotazione, per l'anno 2020, di 500 milioni di euro dedicato al sostegno delle filiere agricole in crisi, sono state radicalmente modificate nel corso dell'esame parlamentare in Commissione Bilancio.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo prevede:

- L'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per alcuni comparti agricoli (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura) e con una dotazione finanziaria complessiva di euro 426,1 milioni per l'anno 2020.
- Un Fondo emergenziale per le filiere zootecniche in crisi con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato e al settore zootecnico. Le modalità attuative di tale Fondo, sono demandate ad uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
- Lo stanziamento di un importo pari a 30 milioni di euro per il 2020 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca ("cambiale agraria").

- Lo stanziamento di un importo pari a 30 milioni di euro a favore della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori - e da utilizzare per le misure di ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- Una modifica procedurale (non si prevedono risorse aggiuntive) della misura di cui al comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi dell'agricoltura di precisione o per la tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.
- L'istituzione di Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti a causa dell'emergenza da COVID-19. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
- Riconoscimento di un'indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020 ai pescatori autonomi compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca. L'indennità sarà erogata secondo le modalità già utilizzate per altri settori e beneficiari dal Decreto legge "cura Italia" mentre, la dotazione finanziaria stanziata sulla misura, prevede una spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

Articolo 222-bis.

Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020

Articolo introdotto *ex-novo* nel corso dell'esame della legge di conversione svoltosi in Commissione Bilancio presso la Camera dei deputati. Nel dettaglio si prevede che, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, possono accedere agli interventi compensativi¹ a carico del Fondo di solidarietà nazionale. La deroga introdotta consente a tali imprese di accedere alle misure compensative anche nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale. A tal fine sono stati stanziati risorse per un importo pari a 10 milioni di euro, per il 2020.

Articolo 223.

Contenimento della produzione e miglioramento della qualità

Su tale misura, rispetto al testo iniziale, non sono state introdotte modifiche (eccezion fatta per il titolo) durante l'esame della legge di conversione. Resta quindi confermata la versione originaria dell'articolo che introduce un contributo per le imprese viticole che riducono volontariamente la produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione non inferiore al 15%

¹ Tali interventi sono disciplinati dall'articolo 5 del citato [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#)

rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni. Lo stanziamento finanziario, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 mentre l'attuazione è demandata ad un decreto del ministeriale (in corso di approvazione).

Articolo 224.

Misure in favore della filiera agroalimentare

Così come per il precedente articolo, anche il 224 è stato modificato soltanto parzialmente rispetto alla versione originaria. Le misure riguardano:

- Anticipi contributi Pac dal 50% al 70% con possibilità di utilizzare la procedura ordinaria per richiederli, ferma restando l'alternativa della procedura semplificata già introdotta con il decreto legge "Cura Italia".
- Modifiche specifiche al decreto legge "Cura Italia":
 - l'utilizzo delle materie derivanti dal latte, compreso il siero, che, in caso di spargimento nei terreni, è previsto dover rispettare la normativa prevista per gli effluenti di allevamento;
 - l'introduzione da parte di ISTAT di una specifica classificazione merceologica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO alle attività di coltivazione idroponica e acquaponica;
 - la rinegoziazione dei mutui delle imprese agricole in modo da escludere – al fine di non recare nuovi oneri a carico del bilancio - quelli concessi dallo Stato;
 - la definizione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, di resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo, stabilita in misura pari o inferiore a 30 tonnellate, salvo per le uve destinate a produrre vini a DOP e a IGP e per le aree vitate che saranno individuate da un decreto, per le quali sarà ammessa una resa fino a 40 tonnellate;
 - la modifica, da tre mesi a sei mesi del termine per l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli affittuari o a coloro che detengono il fondo nei confronti del proprietario che intende alienarlo;
 - la previsione di due decreti separati, uno riguardante la produzione latte bovino, l'altro la produzione di latte ovino, in merito alle modalità di applicazione dell'obbligo di monitoraggio della produzione di latte vaccino e ovino ;
 - la sospensione - per dodici mesi e, comunque, fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza- dei termini di scadenza degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici.

Articolo 224-bis.

Sistema di qualità nazionale per il benessere animale

Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale e ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, viene introdotto il Sistema di qualità nazionale del benessere animale. L'accesso è su base volontaria. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, sono definite le modalità attuative mentre

l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico è demandata ad un decreto ministeriale di esclusiva competenza Mipaaf.

Articolo 224-ter.

Sostenibilità delle produzioni agricole

L'articolo introduce il Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 225.

ConSORZI di bonifica ed enti irrigui

L'articolo, modificato e integrato rispetto alla versione originaria durante l'esame in sede referente, disciplina in materia di Consorzi di bonifica ed enti irrigui. In primo luogo si conferma per Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari la possibilità di erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono rimandate ad un decreto ministeriale (Mipaaf) da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

In secondo luogo, frutto delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio, è la possibilità di utilizzare le economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie

Articolo 226.

Fondo emergenza alimentare

Non essendo state introdotte modifiche rispetto al testo base del decreto legge, la versione finale dell'articolo conferma l'incremento, per un importo pari a 250 milioni di euro, delle risorse per la distribuzione di derrate di alimentari agli indigenti. In concreto si va a rifinanziare il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti istituito presso l'Agea e con il concorso del Fondo aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020.

ALTRE MISURE

- (Art. 31, comma 3-bis). Viene rifinanziato, per un importo pari a 5 milioni di euro a valere sul 2020, il Fondo per la competitività delle filiere agricole introdotto dall'ultima legge di bilancio (art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). La novità introdotta durante l'esame parlamentare, è rappresentata dall'ampliamento delle finalità del Fondo citato attraverso l'inclusione del sostegno al anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese,
- (Art. 31, comma 3). Confermando quanto previsto nella versione originaria del decreto legge, vengono assegnati all'ISMEA 250 milioni di euro per il 2020 per

essere utilizzati in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

- (Art. 136-bis). Con un emendamento approvato nel corso dell'esame parlamentare in sede referente, si prevede che le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possano rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, nel rispetto di specifiche condizioni, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti, senza versare imposte sostitutive. La quantificazione finanziaria della misura, è valutata in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2023.
- (Art. 137). Disposizione già contenuta nel testo base del decreto legge e che proroga la possibilità di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva il cui versamento può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.
- (Art. 176-177). Si conferma l'impianto originario della Tax credit-vacanze, inclusa la possibilità degli agriturismo di beneficiare del sostegno. Sempre in ambito agrituristico, resta valida l'esenzione della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU).
- Ulteriori disposizioni d'interesse per l'agricoltura sono inoltre contenute negli *interventi generali a sostegno dei lavoratori e delle imprese*. Tra questi, si citano: il contributo a Fondo perduto (art. 25) che include tra i beneficiari i percettori di reddito agrario; il rafforzamento del sistema delle start up innovative (art. 38); i trattamenti disposti dalla Cassa integrazione in deroga (art.70); la proroga dei trattamenti di integrazione salariale (art. 70-bis).